

Decreto n. 1972 del 30/10/2025

DIREZIONE GENERALE

Terza modifica del Bando unico per i benefici regionali per l'anno accademico 2025/2026

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- la L.R. n. 21/2014 recante "Norme in materia di diritto allo studio universitario" come da ultimo modificata dalla L.R. n. 24/2020;
- il D. P. Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
- il Dlgs 23.06.2011, n. 118 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42", e s.m.i.;
- il decreto n. 265 dd. 12/02/2025 ad oggetto "Bilancio di Previsione dell'Agenzia Regionale per il diritto allo studio (ARDiS) per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027 e documenti collegati. Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2025-2027. Adozione" e successiva integrazione con decreto n. 339 dd. 21/02/2025, approvato con DGR n. 255 dd. 28/02/2025;
- la DGR 1116/2023 relativa all'articolazione della Regione e degli Enti regionali e la DGR 1143/2023 di conferimento dell'incarico di Direttore generale dell'ARDiS al dott. Pierpaolo Olla, dal 02/08/2023 al 01/08/2026;

Richiamati:

- l'articolo 15, comma 3, lettera f) della citata L.R. n. 21/2014 ai sensi del quale il Direttore generale approva i bandi di concorso per l'accesso ai benefici regionali per il diritto allo studio;
- il Bando unico per i benefici regionali relativo a borse di studio, posti alloggio, contributi alloggio sostitutivi, contributi alloggio sostitutivi per le sedi di Portogruaro, Bolzano, Conegliano e Verona, contributi per la mobilità internazionale per l'anno accademico 2025/2026, approvato con decreto n. 1134 del 19 giugno 2025 e successivamente modificato con il decreto n. 1281 del 14 luglio 2025 e il decreto n. 1351 del 22 luglio 2025, di seguito chiamato Bando unico per i benefici regionali a.a. 2025/2026;
- la D.G.R. n. 667 del 23/05/2025 ad oggetto: "L.R. 21/2014, Art.8 Aggiornamento delle linee guida ARDiS per il triennio 2024/2027. Anni accademici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027. Approvazione";
- la D.G.R. n. 786 del 12/06/2025 ad oggetto: "L.R. 21/2014, Art.9 Aggiornamento del programma triennale degli interventi ARDiS - triennio 2024/2027. Anni accademici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027. Approvazione";
- il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1320 del 17/12/2021 recante "Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del D.L. n. 152 del 6/11/2021" nonché la nota MUR prot. n. 13676 dell'11 maggio 2022, emanata ai sensi dell'art. 6, comma 1, del predetto D.M. n. 1320/2021;
- la circolare interpretativa del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1376 dell'11/05/2022;
- il Decreto Direttoriale n. 180 del 28/02/2025 che ha aggiornato per l'anno accademico 2025/2026 i limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l'accesso ai benefici relativi al diritto allo studio, così come determinati dal D.M. n. 1320/2021, alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
- il Decreto Direttoriale 28/02/2025 n. 181 che ha rivalutato gli importi minimi delle borse di studio, così

come determinati dal D.M. n. 1320/2021, aggiornandoli per l'anno accademico 2025/2026 alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

- il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 03/03/2025 n. 166 di Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri per l'anno accademico 2025/2026;

Dato atto che il Bando rientra nel progetto co-finanziato dall'Unione Europea, nell'ambito del PNRR, iniziativa Next Generation EU, investimento 1.7 "Borse di studio per l'accesso all'università" della Missione 4 Componente 1 e del PR FSE+ Regione Friuli Venezia Giulia 2021-2027, Priorità 4 – Giovani;

Richiamato l'art. 4.3.1 del citato Bando unico a.a. 2025/2026 che testualmente riporta: *"Condizione degli studenti indipendenti dalla famiglia di origine: gli studenti vengono considerati indipendenti dalla famiglia di origine se possiedono entrambi i seguenti requisiti:*

- *residenza stabilita da almeno due anni, rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, risultante dall'evidenza anagrafica, fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine in alloggio non di proprietà di un componente del nucleo familiare;*
- *presenza di un'adeguata capacità di reddito da almeno due anni, consistente in redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, non inferiore a € 9.000,00 annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona. In tal caso gli studenti possono presentare un ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario costituendo nucleo a sé.*

Ai fini della quantificazione dell'importo della borsa di studio, per tali studenti viene riconosciuto lo stesso trattamento riservato agli studenti con lo status di fuori sede";

Dato atto che, all'art. 4.3.1 del Bando unico sopra citato, a seguito di ulteriori controlli, è stato riscontrato che per mero errore materiale è stato riportato la dicitura "di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi";

Considerato che ai sensi dell'art. 3.5 delle linee guida ARDiS per il triennio 2024/2027 è definito "studente indipendente" lo studente dotato di un'adeguata capacità di reddito da lavoro dipendente e assimilato stabilita in euro 9.000,00 annui. Detto studente deve inoltre risultare non residente, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, nell'unità abitativa della famiglia di origine, né in alloggio di proprietà di un suo membro e che pertanto utilizza un alloggio a titolo oneroso documentabile;

Ritenuto di modificare il Bando unico con la rettifica dell'articolo 4.3.1. come di seguito riportato: *"Condizione degli studenti indipendenti dalla famiglia di origine: gli studenti vengono considerati indipendenti dalla famiglia di origine se possiedono entrambi i seguenti requisiti:*

- *residenza stabilita da almeno due anni, rispetto alla data di presentazione della domanda risultante dall'evidenza anagrafica, fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine in alloggio non di proprietà di un componente del nucleo familiare;*
- *presenza di un'adeguata capacità di reddito da almeno due anni, consistente in redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, non inferiore a € 9.000,00 annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona. In tal caso gli studenti possono presentare un ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario costituendo nucleo a sé.*

Ai fini della quantificazione dell'importo della borsa di studio, per tali studenti viene riconosciuto lo stesso trattamento riservato agli studenti con lo status di fuori sede";

Ritenuto, pertanto di:

- di approvare le modifiche all'articolo 4.3.1 del Bando unico per i benefici regionali per l'anno accademico 2025/2026, concernenti la rettifica della definizione di studente indipendente;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte:

- 1 di approvare le modifiche all'articolo 4.3.1 del Bando per i benefici regionali per l'anno accademico 2025/2026, concernenti la rettifica della definizione di studente indipendente.

- 2 di approvare il testo coordinato del Bando unico per i benefici regionali relativo a borse di studio, posti alloggio, contributi alloggio sostitutivi, contributi alloggio sostitutivi per le sedi di Portogruaro, Bolzano, Conegliano e Verona, contributi per la mobilità internazionale per l'anno accademico 2025/2026, approvato con decreto n. 1134 del 19 giugno 2025, modificato con decreto n. 1281 del 14 luglio 2025, con il decreto n. 1351 del 22 luglio 2025 e da ultimo con il presente decreto nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
- 3 di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale di ARDiS.

Referente istruttoria: Miriam Di Bernardo

IL DIRETTORE GENERALE
Pierpaolo Olla